

Prot. N. 683/4-3

DEL 15/06/2015



*Tribunale di Novara*

Il Tribunale di Novara, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, l'Ordine degli Avvocati di Novara e la Camera Penale di Novara, nell'ottica di gestire in modo efficiente e produttivo le udienze penali e tutte le altre attività ad esse connesse e allo scopo di rispettare le esigenze di tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel processo e, infine, di garantire l'esercizio del diritto di difesa e la dignità di tutte le parti processuali (imputato, testimoni,altri) hanno concordato il seguente

**PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE  
PENALI, COLLEGIALI E MONOCRATICHE, DEL  
TRIBUNALE DI NOVARA.**

1. L'udienza penale dibattimentale, sia monocratica che collegiale, inizia di regola, non più tardi dalle ore 9,30. Giudici e parti processuali devono obbligatoriamente rispettare questo orario. I difensori che dovessero avere dei ritardi devono tempestivamente avvisare con comunicazione scritta, inviata via fax (0321-398963) o mail (alberta.accardo@giustizia.it), indirizzata alla Cancelleria. Parimenti la Cancelleria sarà tenuta ad avvertire tempestivamente per eventuali ritardi da parte del Giudice, segnalando alle parti l'ora di inizio dell'udienza. La comunicazione avverrà con le stesse modalità semplificate (fax o mail).
2. Le istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore devono essere tempestivamente comunicate al Tribunale il quale non potrà anticipare fuori udienza la decisione circa il rinvio. I difensori danno, comunque, preventiva comunicazione al Pubblico Ministero ed agli altri avvocati costituiti nel processo della richiesta di rinvio, fatta salva ogni successiva determinazione del giudice in merito. Comunicazioni, se possibile, con le modalità semplificate di cui al Punto 1).
3. In tutte le udienze (sia che si tratti della prima o di successive udienze e salvo che non sia diversamente stabilito nel provvedimento di rinvio) si seguirà l'ordine prestabilito dalla Cancelleria, con precedenza per i detenuti e salvo particolari necessità del difensore o del Pubblico Ministero, opportunamente segnalate. Le uniche deroghe a quanto precede sono rappresentate dalle istanze o eccezioni del Pubblico Ministero o del difensore (p.e. concorde richiesta delle parti di rinvio per composizione della controversia o risarcimento del danno, questioni di nullità delle notifiche) rapidamente risolvibili.
  - a. Il Pubblico Ministero ed i difensori dovranno rispettare gli orari, indossare sempre la toga nei casi previsti dalla legge anche quando si tratti di c.d. "Udienze filtro o

ND      Z      [Signature]      [Signature]

- smistamento” e di giudizi direttissimi. Il Tribunale deferirà all’ordine degli Avvocati i difensori che non dovessero presentarsi in udienza senza giustificazione.
- b. I Giudici del Tribunale limiteranno, per quanto possibile, salvo particolari necessità (scadenza termini custodia cautelare) e con l’esclusione delle sentenze ex art. 444 c.p.p. e delle declaratorie di estinzione del reato (remissione di querela, prescrizione, oblazione), il ricorso all’istituto della motivazione contestuale, al fine di non dilatare eccessivamente la durata delle udienze.
  - c. L’udienza termina usualmente non oltre le 17,00 salvo specifiche necessità previamente comunicate dal Giudice e anche in considerazione delle esigenze delle parti processuali e del Cancelliere.
4. Nelle c.d. udienze filtro (processi da citazione diretta), l’udienza di prima comparizione è dedicata (di norma) alla sola verifica della regolare costituzione delle Parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, alla eventuale ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ex art.444 c.p.p. o con richiesta di riti alternativi o con richiesta della sospensione del processo per la messa in prova ex art. 464 bis c.p.p.; qualora vi sia richiesta di giudizio abbreviato, il tribunale acquisisce immediatamente il fascicolo. In caso di separazione di una o più posizioni processuali per scelta di un rito alternativo, il giudice assegna un termine al pubblico ministero per il deposito degli atti, previo stralcio dal fascicolo principale. Negli altri casi, la Cancelleria predispose le copie per il pubblico ministero. In caso di impossibilità per la cancelleria di provvedere a questo adempimento, il Pubblico Ministero avrà un termine di gg. 3 per il deposito nel fascicolo al Giudice.
- a. Lo stesso vale, di regola, per le udienze di prima comparizione relative ai processi provenienti da udienza preliminare e per le udienze di rito collegiale.
5. Dopo l’ordinanza ammissiva delle prove, il tribunale, se possibile, nei processi collegiali di lunga trattazione, indica il calendario delle udienze successive e, all’inizio di ogni udienza successiva, sentite le parti, forma il programma delle singole udienze tenendo tendenzialmente in considerazione l’orario di chiusura delle stesse.
6. La Cancelleria affigge il ruolo sulla porta dell’aula di udienza, che contiene l’elenco dei processi indicati per numero all’interno delle singole fasce orarie (se stabilite o quando esse siano state stabilite nella prima udienza per quelle successive). Copie del ruolo vengono messe a disposizione sui banchi riservati alle Parti.
7. In udienza Pubblico Ministero e difensori evitano di conferire con il Giudice con modalità tali da non consentire ai presenti di ascoltare cosa viene detto.
8. Ove l’assenza del Magistrato titolare del procedimento – per ferie, corsi di aggiornamento professionale, malattia od ogni altro impedimento – sia certa, con anticipo, per una determinata data, l’Ufficio ne dà notizia in tempo utile, via fax o per via telematica, al Procuratore della Repubblica ed agli avvocati interessati (e, comunque anche al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati).

- a. Per ogni comunicazione urgente con il Tribunale (p.e.: richiesta di dilazione nella chiamata di un processo), il Tribunale e la Procura della Repubblica indicano un numero di Fax e/o un indirizzo e-mail al quale far pervenire dette comunicazioni; mentre per gli avvocati del Foro di Novara varranno gli indirizzi PEC già inseriti nel sistema informatico ministeriale.
9. I Difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresentano al Cancelliere al più tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia di pertinenza.
10. All'udienza, il Giudice – fermi i criteri e le precedenze di cui sopra –Punto 3) – tiene conto, su richiesta del difensore, dei concomitanti impegni dello stesso, in particolare nei confronti di assistiti detenuti, posticipando l'ora di inizio per la trattazione di quel processo; sempre che all'udienza non debbano intervenire altri Difensori o Parti Private diverse dal suo assistito, contemperando gli interessi di tutti gli altri soggetti, ove presenti; negli altri casi, tratta, ove possibile, prima i processi per i quali i difensori titolari siano presenti. Il Giudice, sentite le parti, stabilisce la programmazione dell'udienza, dando, preferibilmente, priorità:
- i. Ai processi da rinviare (per ragioni di nullità del decreto che dispone il giudizio, per vizi della notifica, per ragioni di legittimo impedimento dal difensore dell'imputato tempestivamente comunicate al Giudice al pubblico ministero ed a tutte le parti private, assenza delle persone da esaminare).
  - ii. Ai processi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, (al fine di soddisfare le esigenze di servizio della polizia penitenziaria).
  - iii. Ai patteggiamenti.
  - iv. Ai processi con attività di istruzione dibattimentale.
  - v. Ai processi in fase di discussione.
  - vi. Ai giudizi abbreviati.

Il Giudice avrà comunque cura di dare priorità ai giudizi per i quali sia verificata la presenza in aula, in qualità di imputati, testimoni o dichiaranti, di soggetti detenuti, di portatori di handicap, di soggetti in età molto avanzata o donne in stato di gravidanza, affetti da patologie severe o di soggetti assistiti da difensori che provengono da fuori distretto; tali situazioni particolari saranno segnalate in aula dagli interessati al Cancelliere che le sottoporrà senza ritardo al Giudice.

11. Al fine di consentire al Tribunale la nomina di un difensore di ufficio, la rinuncia del difensore al mandato deve essere immediatamente comunicata dal difensore stesso e, comunque almeno 10 gg. prima della data fissata per l'udienza, salvo che la decisione non maturi in un momento in assoluto incompatibile temporalmente con una tempestiva notizia al Tribunale. Le comunicazioni dovranno avvenire utilizzando i mezzi e le modalità indicati al punto 8).
12. La Procura della Repubblica cercherà di assicurare, nei casi di particolare complessità ed impegno, che tutte le udienze di un singolo processo siano seguite dal medesimo Magistrato togato o onorario. Tendenzialmente, la Procura assicurerà la presenza del Magistrato togato nelle udienze ove vengono trattati processi provenienti da udienza preliminare.




13. I Vpo devono avere facoltà di concordare o meno sulle applicazioni di pena ex art 444 cpp qualora non concordate anticipatamente con il pubblico ministero titolare del fascicolo.
14. Il Tribunale e la Procura della Repubblica assicureranno, salvo casi eccezionali, che i giudizi direttissimi siano celebrati da Magistrati (per l'ufficio del Pubblico Ministero togati od onorari) di norma non impegnati già in udienza.
15. Il Tribunale, sia in composizione collegiale che monocratica, dovrà, nei limiti del possibile e sulla base dell'analisi di un sistema predeterminato e concordato con gli altri soggetti di questo Protocollo, procedere alla formazione dei ruoli di udienza, concentrando in una stessa udienza il maggior numero possibile di procedimenti trattati dallo stesso Sostituto. E, con particolare riferimento ai giudizi monocratici, cercare di assicurare che la formazione dei ruoli tenga, quanto più possibile, distinti i processi provenienti da udienza preliminare da quelli a citazione diretta. Ed ancora, sempre con riferimento alle udienze monocratiche, che si tenga conto (sempre nell'ambito di quel meccanismo da preordinare e concordare) che vi siano udienze dedicate alla materie specialistiche (quando esse siano di livello o di complessità elevata, sulla base di segnalazione "automatica" da parte del pubblico ministero, all'atto dell'esercizio dell'azione penale, mediante annotazione sulla copertina del fascicolo trasmesso ex art. 43 l c.p.p.).
16. La Procura della Repubblica si impegna a trasmettere trasmessi al Presidente della Sezione penale del Tribunale ed al Magistrato coordinatore dell'Ufficio GIP/GUP i "Calendari di lavoro" dei Sostituti, affinché si tenga conto degli impegni già prefissati per i magistrati della Procura all'atto di disporre rinvii delle udienze od ulteriori fissazioni, quando esse siano urgenti e siano, perciò, temporalmente compatibili con il calendario stesso.
17. La Procura della Repubblica, all'atto della indicazione della data di udienza o della emissione del provvedimento che fissa l'udienza o il giudizio (ordinario o speciale), terrà conto -ove il processo richieda la presenza del pubblico ministero che lo ha già tratto nella fase o nelle fasi precedenti- dell'indicazione cronologica nella formazione del proprio "Calendario"
18. Le parti convengono di verificare, trascorsi sei mesi, dalla ratifica del presente protocollo, la efficacia del testo predisposto, al fine di eliminare gli eventuali punti di criticità, predisponendo le modifiche necessarie ovvero le integrazioni opportune atte a migliorare l'applicabilità, e così negli anni successivi.


*Il Presidente  
del Tribunale  
di Novara*  
Dr. Filippo Lamanna



*Il Procuratore  
della Repubblica presso il Tribunale  
di Novara*  
Dr. Francesco Saluzzo



*Il Presidente  
dell'Ordine degli Avvocati  
di Novara*  
Avv. Remigio Belcredi



*Il Presidente della Camera Penale di Novara*  
Avv. Fabrizio Cardinali

